

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO – AA. SS. 2021/2022 – 2022/2023 E 2023/2024. CIG: 8879349E95**

Art. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di trasporto degli alunni riportati a **titolo indicativo** nel seguente prospetto e frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, dalle abitazioni alle sedi scolastiche di Olia Speciosa e viceversa

Scuola	Giorni e Orari	<u>Periodi in cui non è erogato il servizio mensa</u>
Scuola Infanzia n° 21 alunni	dal lunedì al venerdì 8:10*-16:10 *entrata consentita fino alle ore 9:10	8:10-13:10
Scuola Primaria n° 41 alunni	dal lunedì al venerdì 8:15-16:15	8:15-13:15
Scuola Secondaria di 1° Grado n° 25 alunni	Lunedì e mercoledì 8:20-17:20	8:20-14:20

Il numero degli alunni potrà subire variazioni in aumento nel corso degli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024. L'appaltatore dovrà comunque adeguare il servizio di trasporto secondo le nuove esigenze sia numeriche che di orari e giornate scolastiche che possono subire variazioni ogni anno scolastico.

Art. 2 - PREZZO

Il prezzo a base d'asta, soggetto a ribasso, è di complessivi **€ 337.318,77 (IVA esclusa)** per n. 3 anni scolastici.

Il prezzo è stato determinato in base ai giorni di calendario scolastico, alle caratteristiche dei percorsi da effettuare, alle vigenti tariffe per il personale del settore ed alle spese di amministrazione, organizzazione e dei consumi di materiali occorrenti per l'espletamento del servizio.

Il valore per un eventuale rinnovo di n. 2 anni scolastici è stimato in **€ 224.879,18 - IVA esclusa**

Art. 3 - ORDINE DI ESECUZIONE

L'appaltatore potrà iniziare l'espletamento del servizio successivamente alla stipulazione del contratto. In caso di particolare necessità e urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore, su richiesta del Comune, inizierà il servizio ad intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione, previa stesura di un verbale di inizio servizio, senza pretendere indennità o risarcimenti di sorta ed alle condizioni previste nel presente capitolato.

Art. 4 - CONTRATTO

La ditta aggiudicataria è obbligata, entro dieci giorni dall'invito comunale, a stipulare il contratto che avrà luogo in forma pubblico-amministrativa, previo versamento dei diritti di segreteria e delle spese inerenti e conseguenti alla stipula medesima stimati in presunti € 1.833,18.

All'atto della stipulazione del contratto la ditta dovrà esibire:

- a) elenco nominativo degli addetti al servizio e le rispettive mansioni;
- b) copia dei contratti di lavoro stipulati con gli addetti al servizio;
- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante o copia conforme all'originale delle patenti di guida e Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) possedute dagli autisti;

d) una polizza per responsabilità civile R.C.T/ R.C.O., con massimale complessivo per sinistro e per persona, prestatore di lavoro o cosa non inferiore a €. 1.000.000,00:

- per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori od essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità, a copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati. Tale assicurazione deve intendersi come integrativa o aggiuntiva rispetto a quelle, obbligatorie per legge, relative ai singoli automezzi. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente. L'appaltatore risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile;
- per danni e responsabilità civile verso prestatori di lavoro;
- nel caso di ATI è necessario che la polizza sia intestata a tutte le società partecipanti.

e) scrittura privata autenticata recante mandato speciale irrevocabile con rappresentanza a favore del mandatario (in caso di raggruppamenti temporanei d'impresa non ancora costituiti in sede di gara).

Qualora nel termine stabilito la ditta non stipuli il contratto e/o non presenti la documentazione di cui al precedente comma ovvero nel caso in cui dalla stessa non risulti esattamente quanto dichiarato in sede di gara o ancora non costituisca il deposito cauzionale definitivo, decade automaticamente dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. Conseguentemente, il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune che, avvalendosi della cauzione provvisoria prestata, le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro concorrente che segue nella graduatoria del pubblico incanto, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

f) documentazione (carta di circolazione) comprovante il titolo di possesso e la data di prima immatricolazione di ciascun automezzo/scuolabus offerto in sede di gara.

Art. 5 - LUOGO DELLA STIPULAZIONE

La stipulazione del contratto avviene nella sede municipale del Comune di Castiadas.

Art. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario è tenuta a prestare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% minimo (50% del 10%), determinata secondo quanto indicato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, del valore di aggiudicazione dell'appalto (al netto di Iva) (in quanto gara cui possono accedere solo operatori economici che documentino il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, per l'erogazione di servizi di trasporto di persone in ambito pubblico urbano ed extraurbano, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, per tutto il periodo di esecuzione della prestazione contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni che ne derivano, del risarcimento danni eventualmente causati nello svolgimento del servizio nonché del rimborso delle somme che il Comune avesse eventualmente indebitamente pagato durante l'appalto.

Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione deve essere costituita mediante versamento su mediante bonifico sull'IBAN: IT41Z010157246000000002057 intestato al Servizio di Tesoreria Comunale, oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune, a norma dei successivi articoli, abbia dovuto avvalersi entro 10 giorni dalla formale richiesta da parte del

competente ufficio comunale. Nel caso di inadempienza si provvederà al reintegro d'ufficio mediante prelievo dai corrispettivi dovuti.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito all'appaltatore solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e siano state definite le eventuali controversie. Nel caso in cui la cauzione venga costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale non sarà possibile l'immediata restituzione della stessa, dovendosi procedere a mezzo di emissione di mandato di pagamento.

Art. 7 - OBBLIGHI DELLE PARTI

La ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire il servizio con puntualità e diligenza, nel rispetto della vigente legislazione che disciplina il servizio in oggetto, delle norme contenute nel presente capitolato e delle indicazioni impartite dall'Ufficio AA.PP. e Pubblica Istruzione e dall'Ufficio di Polizia Locale del Comune.

Il Comune provvederà ad impartire puntualmente tutte le direttive necessarie per il regolare svolgimento del servizio nonché a vigilare sul corretto espletamento dello stesso.

L'Ufficio AA.PP. e Pubblica Istruzione provvede, successivamente alla stipulazione del contratto, a comunicare alla ditta l'elenco nominativo ed il domicilio dei minori ammessi al servizio nonché copia del calendario scolastico.

Art. 8 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

La ditta si impegna ad iniziare il servizio entro la data che verrà comunicata dal Comune a mezzo raccomandata A.R., PEC o fax. Qualora la ditta non proceda all'esecuzione del servizio, ordinato dopo l'assegnazione di un termine perentorio, commisurato all'urgenza di espletare il servizio stesso, l'Ente ha diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi, ponendo a carico della ditta i maggiori oneri che dovesse sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto.

Il servizio di trasporto dovrà svolgersi compatibilmente con l'attività scolastica ed in modo tale da consentire agli alunni di accedere puntualmente agli edifici scolastici e di non dover attendere al termine delle lezioni.

L'appaltatore si obbliga a gestire il servizio mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalle "Linee guida per il trasporto scolastico dedicato contenute nel DPCM del 7 agosto 2020" e successive disposizioni adottate in materia, che definiscono le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni su tutto il territorio nazionale, mirate al contenimento della pandemia COVID-19.

Il personale impiegato dovrà mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti dell'utenza, assicurando lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza, secondo le vigenti disposizioni in materia, nonché l'assistenza di tutti gli alunni mediante la presenza di un accompagnatore in ciascuno scuolabus utilizzato ed in tutte le corse effettuate.

Art. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Il trasporto alunni dovrà essere prestato avvalendosi di almeno n. 2 automezzi, che di seguito verranno definiti *scuolabus*, aventi una capienza idonea al servizio con capienza adeguata al numero degli alunni da trasportare e rispondenti ai requisiti di legge con particolare riferimento a quanto stabilito dai DD.MM. 18.04.1977 e 31.01.1997 ed in generale a tutte le norme vigenti in materia di trasporto scolastico e Codice della Strada.

Il servizio consiste nel trasporto di tutti gli alunni dalle località comunali: Cala Sinzias - San Pietro - Sarmentus - Sitò - Masone Murtas - Castiadas Centro - Cappucciu - Orteduso - Masone Pardu - Maloccu - Santa Giusta - S'Acqua Callenti - Sabadi - Monte Gruttas - Annunziata - Buddui - Camisa - Olia Speciosa (abitazioni fuori centro abitato) e case sparse, alle sedi scolastiche ubicate in località Olia Speciosa e viceversa.

Il percorso dovrà essere articolato su itinerari aventi ciascuno una lunghezza massima di 45 Km.

L'elenco delle località è puramente indicativo ed è soggetto a variazioni a seconda degli alunni iscritti nei vari ordini di scuola.

Nel corso dell'esecuzione del servizio, previa comunicazione all'Ufficio AA.PP. e della Pubblica Istruzione, gli automezzi potranno anche essere variati, per motivi organizzativi, purché sostituiti con altrettanti che presentino analoghe caratteristiche, inoltre il Comune ha facoltà di richiedere la sostituzione degli automezzi che dovessero risultare, in riferimento alla loro vetustà ed usura, non affidabili per il loro impiego sul trasporto scolastico.

Il percorso dovrà essere articolato su itinerari aventi ciascuno una lunghezza massima di 45 Km e dovrà essere effettuato con gli automezzi di cui sopra e con le seguenti modalità di espletamento del servizio:

a) Tutti i giorni al mattino dovrà essere garantito il trasporto degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, con arrivo alla sede scolastica alle ore 8,15 (circa) con l'utilizzo di n. 2 scuolabus, mentre dovrà essere garantito il trasporto degli alunni della Scuola dell'Infanzia con una corsa successiva con arrivo alla sede scolastica entro le ore 9,10.

b) All'uscita da scuola dovranno essere effettuate le corse necessarie al trasporto degli alunni secondo gli orari indicati nel prospetto indicato al precedente art. 1 con l'obbligo del rispetto del singolo percorso non superiore a 45 Km.

Il servizio dovrà comunque essere adeguato agli orari scolastici stabiliti dalla Direzione Didattica e comunicati all'appaltatore dal competente Ufficio Comunale;

c) Dovrà, inoltre, essere garantito il servizio di trasporto ogni qualvolta vi siano uscite anticipate o variazioni di orario delle lezioni, in caso di sciopero, assemblee sindacali, riunioni del personale scolastico o altre circostanze preventivamente e tempestivamente comunicate dall'Amministrazione Comunale alla Ditta aggiudicataria del Servizio.

Dovrà essere assicurato il servizio, in caso di emergenza, e/o sciopero del personale scolastico che determini l'anticipo o il ritardo del normale orario di lezione, anche limitatamente a talune classi.

L'Amministrazione comunale, qualora si verificassero particolari e/o imprevedibili circostanze, si riserva di apportare modifiche al percorso, di ridurlo o aumentarlo temporaneamente o definitivamente in misura non superiore al 20% dei Km complessivi. In quest'ultimo caso verrà applicata una riduzione oppure un aumento proporzionale dell'importo di aggiudicazione.

Art. 10 - PRESTAZIONI ACCESSORIE

L'Ente potrà richiedere alla ditta, quale prestazione accessoria, il servizio di trasporto alunni in occasione di visite guidate programmate dai competenti organi scolastici e con oneri a carico del Comune. In questo caso si applicano, in quanto compatibili, le condizioni stabilite dal presente capitolato ed un corrispettivo determinato dalla ditta, in relazione al numero dei Km da percorrere ed al costo orario del personale, che dovrà essere approvato dal competente Ufficio Comunale.

Art. 11 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata per n. 3 anni scolastici - 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024.

Il servizio dovrà svolgersi, nel rispetto del calendario scolastico, nei giorni lavorativi scolastici con esclusione delle festività civili e religiose ricadenti nei predetti giorni e delle giornate di vacanza previste. La ditta dovrà altresì garantire il trasporto degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e di quelli che dovranno sostenere gli esami finali della scuola dell'obbligo, limitatamente ai giorni in cui si terranno le prove scritte.

E' prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni scolastici alle medesime condizioni, previo accertamento del pubblico interesse e della convenienza alla rinnovazione del rapporto e previa verifica delle compatibilità di bilancio e delle disposizioni vigenti al momento dell'adozione del provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio.

Art. 12 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dal Comune verrà ripartito in 27 (ventisette) quote di pari importo e liquidato, allo scadere di ogni mese di servizio espletato (*es. dal 14 settembre al 13 ottobre*), mentre l'ultima quota (comprensiva dei giorni del mese di giugno in verrà effettuato il servizio unicamente

agli alunni della Scuola dell'Infanzia) verrà liquidata nel mese successivo, a seguito di presentazione di regolare fattura, vistata per regolarità dall'Ufficio AA.PP. e della Pubblica Istruzione, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC).

Il pagamento delle somme relative alla prestazione in oggetto sarà effettuato dal Comune in favore della ditta a mezzo mandati di pagamento riscuotibili presso la tesoreria comunale.

Art. 13 - RESPONSABILITA'

Il servizio verrà svolto con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della ditta, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni controversia per infrazioni di legge e di regolamenti riguardanti la circolazione stradale e da qualsiasi pretesa di risarcimento da parte dei trasportati per danno di qualsiasi natura causato nello svolgimento del servizio.

La ditta si obbliga, altresì, ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Comune e a terzi in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione contrattuale mediante stipula di polizza di assicurazione R.C.T. e R.C.O..

Art. 15 - PERSONALE

Il servizio dovrà essere effettuato con un numero adeguato di personale alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità della ditta, in possesso, da parte dei conducenti, della patente D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), rilasciata dal Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della M.C.T.C.. Su ogni scuolabus ed in tutte le corse, oltre al conducente, dovrà essere presente anche un accompagnatore.

In caso di sostituzione del personale addetto al servizio, la ditta dovrà tempestivamente darne comunicazione al Comune.

Il personale dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto nei confronti dei destinatari del servizio nonché garantire la riservatezza delle informazioni inerenti l'attività svolta dall'ente e di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della prestazione oggetto dell'appalto. Il Comune può motivatamente richiedere in qualunque momento alla ditta la sostituzione definitiva o temporanea del personale che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti o non osservi il segreto e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.

La ditta si obbliga:

- a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi,
- a garantire, nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie;
- all'assunzione in via prioritaria dei lavoratori attualmente impiegati nell'analogo appalto in continuità del rapporto di lavoro del personale già occupato nella gestione uscente;
- ad adempiere a quanto prescritto dal D.Lgs. 39/2014, trasmettendo all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune apposita dichiarazione.

In caso di inottemperanza, accertata dall'Autorità Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezione né avere titolo al risarcimento dei danni.

Art. 16 - SICUREZZA

I costi della sicurezza propri dell'attività dell'impresa appaltatrice dovranno essere contenuti nel documento di valutazione da redigersi a cura ed onere dell'impresa stessa. Dovranno essere garantite le misure di sicurezza previste dalle "Linee guida per il trasporto scolastico dedicato contenute nel DPCM del 7 agosto 2020" e successivi, che definiscono le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni su tutto il territorio nazionale, mirate al contenimento della pandemia COVID-19;

L'amministrazione appaltante non ha provveduto alla predisposizione del documento unico di

valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) ed alla conseguente stima dei costi della sicurezza in quanto le prestazioni oggetto del presente appalto non si svolgono all'interno delle sedi della stazione appaltante e non si rileva alcun rischio di interferenza.

Art. 17 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Ove si verificano inadempimenti dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata dal Comune, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata all'importo delle prestazioni non eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo complessivo. Nel caso di inadempimenti gravi, ovvero ripetute, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'appaltatore in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare all'appalto a terzi in danno all'appaltatore e salva l'applicazione delle penali prescritte.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Art. 18 – CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà l'appaltatore.

Art. 19 - RECESSO DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile il Comune può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne la ditta delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Art. 20 - RISOLUZIONE

Il Comune si riserva il diritto di eseguire, a sua cura e spese, in ogni momento ispezioni, verifiche, controlli sulle procedure dell'appaltatore al fine di accertare il regolare andamento del servizio.

Quando nel corso del contratto l'Ente accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale la ditta aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla ditta aggiudicataria.

Art. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta affidataria si impegna:

1. ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, agli appalti;
2. a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché quelle relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente in via esclusiva è quello del tribunale di Cagliari.

Art. 23 - PATTO DI INTEGRITA' – Clausola di Salvaguardia

I Patti di Integrità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori economici. La ditta aggiudicataria si impegna a sottoscrivere il patto di integrità approvato con delibera G.C. n. 41 del 09.05.2017 a garanzia del rispetto della legalità.

Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto".

Art. 24 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18.06.2016 n. 50 e successive modificazioni.

PER ACCETTAZIONE

(firma e timbro)